

FOGLIO INFORMATIVO
relativo a
SERVIZIO ACQUISTO E VENDITA VALUTA

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Banca di Credito Cooperativo di Barlassina - Società Cooperativa**

Via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB)

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 434327 e Codice Fiscale n. 01434500151

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A157431 e Iscritta all'Albo delle banche al n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1 Capitale sociale e Riserve al 31.12.2018 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato): € 131.178.038

Tel.: 0362.5771.1 - Fax: 0362.564276

Email: info@bccbarlassina.it – PEC: bccb@pec.bccbarlassina.it - Sito internet: www.bccbarlassina.it**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO****Struttura e funzione economica**

Il servizio consente al cliente di acquistare o vendere contro euro banconote in divisa estera.

Principali rischi

Tra i principali rischi, va tenuto presente che il valore delle altre divise rispetto all'euro è soggetto all'oscillazione del cambio e può variare più volte nell'arco della giornata operativa. A tal proposito presso la banca è disponibile il relativo listino al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di gestione (assicurazione, ecc.) delle banconote.

CONDIZIONI ECONOMICHE**VENDITA BANCONOTE:**

– tasso di cambio	come da listino giornaliero esposto al pubblico
– spese fisse	euro 2,58 per bordereau
– commissione di servizio	1%

ACQUISTO BANCONOTE:

– tasso di cambio	come da listino giornaliero esposto al pubblico
– spese fisse	euro 2,58 per bordereau
– commissione di servizio	1%

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

La Banca si riserva la facoltà di non effettuare l'operazione di cambio di divisa estera, qualora ritenesse le banconote sospette di falsità o le stesse siano fuori corso.

RECLAMI

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362/5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: reclami@bccbarlassina.it e legale@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

LEGENDA

Cedente	presentatore e beneficiario del titolo
Valuta/divisa estera	moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)
Negoziazione	trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese
Tasso di cambio	rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una (ad esempio Dollari Usa) espresso in unità monetaria dell'altra (ad esempio Euro)